

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 1972, n. 04003/Pres.

REGOLAMENTO
di esecuzione della legge regionale 12.5.1971, n. 19

Art. 1

In conformità al disposto dell'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, concernente la liberalizzazione delle acque, ai fini della liquidazione dell'indennità di cui all'art. 3 della legge stessa, gli interessati dovranno presentare all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana la prescritta documentazione entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2

La documentazione di cui al precedente articolo sarà inviata all'Ente Tutela Pesca per l'istruttoria della pratica e per il parere circa la determinazione dell'indennità.

L'Assessore regionale dell'agricoltura provvederà alla emanazione del relativo decreto, fissando in tre mesi il termine massimo per la liquidazione dell'indennità stessa.

Art. 3

L'Ente Tutela Pesca di cui all'art. 6 della legge cura la tenuta di un Registro dei pescatori specificatamente per ogni tipo di autorizzazione.

Art. 4

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 2 dell'art. 4 della legge, il pescatore interessato deve produrre i seguenti documenti:

1. domanda in carta semplice;
2. la licenza valida di pesca secondo le leggi dello Stato;
3. la ricevuta di versamento su c/c postale intestato al Tesoriere dell'Ente comprovante l'avvenuto pagamento del canone annuo previsto;
4. l'autorizzazione dell'anno precedente, che sarà trattenuta dall'Ente, anche ai fini statistici.

In caso di richiesta di prima autorizzazione l'interessato deve precisarlo sulla domanda.

La sottrazione, lo smarrimento, la distruzione devono risultare da una dichiarazione scritta da parte dell'interessato.

Art. 5

L'autorizzazione di pesca, salvo quanto disposto per gli stranieri ed al comma successivo, ha la validità di un anno solare e consente l'esercizio della pesca, sotto l'osservanza delle relative modalità, in tutte le acque in gestione all'Ente comprese quelle di cui all'art. 28 della legge.

Nei laghi naturali ed artificiali della Regione indicati dall'Ente e nelle zone soggette a regimi particolari di pesca, sono consentite anche autorizzazioni giornaliere dietro pagamento di un canone e secondo le modalità che saranno fissati dall'Ente stesso.

Art. 6

Per i minori di anni quindici il canone dell'autorizzazione è ridotto a metà.

Art. 7

Quando l'autorizzazione è stata sottratta o è andata smarrita o distrutta, o è divenuta inservibile, l'Ente ne rilascia un duplicato.

In caso di ritrovamento della stessa, l'interessato è obbligato a restituire il duplicato entro 48 ore.

Al contravventore sarà fatto divieto assoluto di pescare nel Friuli - Venezia Giulia per la durata di due anni.

Art. 8

L'autorizzazione verrà ritirata per le infrazioni di cui all'art. 1 della legge 20.3.1968, n. 433 ed all'art. 19 del presente Regolamento e nei casi di violazione alle norme sulla pesca recanti accertato danno al patrimonio ittico.

Il ritiro dell'autorizzazione per un periodo da uno a cinque anni è disposto dall'Ente Tutela Pesca.

Art. 9

La sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 5 della legge è stabilita dall'Assessore regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, sentito l'Ente Tutela Pesca.

Per le infrazioni di particolari gravità, quali l'uso di esplosivi, di sostanze venefiche, di elettricità, di stupefacenti, di reti nei corsi d'acqua dove le stesse sono proibite, nonché nei casi di sbarramento e deviazione di corsi d'acqua, l'importo della sanzione pecuniaria non può essere inferiore a L. 100.000.

Art. 10

La pesca diretta a scopo di studio, ricerca e sperimentazione non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 4 della legge, bensì a uno speciale permesso da parte dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Art. 11

Ai fini della determinazione dei canoni variabili, di cui all'art. 4 della legge, viene fissata la seguente tabella:

1) Autorizzazione annuale:

Pescatori residenti nel territorio regionale

Tipo "A" - per i pescatori di mestiere in possesso di licenza di cat. A

Tipo "A/1" - per i pescatori dilettanti in possesso di licenza di cat. A

Tipo "B" - per i pescatori in possesso della licenza di cat. B

Tipo "C" - per i pescatori in possesso della licenza di cat. C

Pescatori non residenti nel territorio regionale

Tipo "A" - per i pescatori di mestiere in possesso di licenza di cat. A

Tipo "A/1" - per i pescatori dilettanti in possesso di licenza di cat. A

Tipo "B" - per i pescatori in possesso della licenza di cat. B

Tipo "C" - per i pescatori in possesso della licenza di cat. C

2) Autorizzazione trimestrale:

Pescatori stranieri

Tipo "D" - per i pescatori in possesso della licenza di cat. D

3) Autorizzazione giornaliera:

Tipo "E" - per tutti i pescatori in possesso della licenza dello Stato.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione, sulla stessa sarà annotata la categoria della licenza statale di pesca.

L'autorizzazione tipo "D" ha la validità di tre mesi.

I pescatori provenienti da altre Regioni e gli stranieri, nel chiedere il rilascio dell'autorizzazione, devono precisare le zone dove intendono esercitare la pesca.

L'Ente Tutela Pesca concede le autorizzazioni per le zone indicate, salvo diniego motivato per esigenze di ordine tecnico connesse alla tutela del patrimonio ittico.

Art. 12

Per ogni giornata di pesca è consentita la cattura complessiva di non più di cinque esemplari tra salmonidi e timallidi.

E' sempre data facoltà all'Ente Tutela Pesca di stabilire limitazioni nel numero delle catture di qualsivoglia specie, nei casi di accertata e motivata necessità.

Per le gare di pesca alla trota è permessa la cattura di un massimo di dieci esemplari di tale specie.

Art. 13

Il numero delle giornate di pesca consentite ad ogni pescatore non può superare le sedici uscite per ogni mese, non recuperabili nei mesi successivi, salvo quanto disposto per i fiumi e laghi alpini di cui all'art. 28 della legge e per i laghi di cui all'art. 5 del presente regolamento.

La partecipazione alle gare di pesca non è da computarsi nel numero delle uscite consentite per ogni mese.

Art. 14

E' vietato l'impiego di qualsiasi tipo di pasturazione, ad eccezione di quella effettuata con sostanze vegetali per la pesca dei ciprinidi.

E' vietata altresì la pesca usando come esca la larva della mosca carnaria (cagnotto o bigattino), il sangue e le uova di pesce, comprese le imitazioni artificiali di questa ultima esca salvo quanto previsto dal comma successivo.

Per le gare di pesca in acque prive di salmonidi e timallidi, l'Ente Tutela Pesca può rilasciare specifiche autorizzazioni all'uso della larva della mosca carnaria, ivi compresa la pasturazione di qualsiasi tipo. Le autorizzazioni hanno valore per la sola durata della competizione.

Art. 15

E' vietato l'uso della lenza radente il fondo, montata con zavorra terminale e recante camole e mosche naturali o artificiali (calmolere, temolere), salvo nei corsi d'acqua specificatamente indicati dall'Ente Tutela Pesca.

E' vietata la pesca con le mani.

Art. 16

Sono vietati la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio delle specie ittiche e dei crostacei provenienti da acque pubbliche o private comunicanti con le pubbliche della Regione, di misura inferiore alle seguenti, salvo ulteriori eventuali restrizioni deliberate dall'Ente gestore:

- Agone, alosa, cheppia, sardena	cm. 15
- Anguilla	cm. 30
- Carpa	cm. 30
- Carpione	cm. 25
- Coregono	cm. 30
- Pesce persico	cm. 15
- Salmerino	cm. 22
- Storione	cm. 60
- Tinca	cm. 20
- Temolo	cm. 25
- Trota (salvo la trota marmorata nel Fiume Isonzo)	cm. 22
- Trota marmorata nel Fiume Isonzo	cm. 35
- Gambero	cm. 7

Art. 17

Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Ente Tutela Pesca delibera il calendario riguardante l'esercizio della pesca nelle acque in gestione, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonché il piano annuale relativo ai divieti di pesca, di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge.

Art. 18

I pescatori dilettanti con licenza di cat. "A" possono esercitare la pesca con bilancia fissa nei seguenti tratti e corsi d'acqua:

- a) nel canale Isonzato, dalla confluenza con l'Isonzo fino a 250 metri a nord della strada provinciale Monfalcone – Grado;
- b) nel canale Cucchini;
- c) nel canale Zemole;
- d) nel fiume Tiel, dalla confluenza con il canale Cucchini sino a 600 metri a nord della strada provinciale Monfalcone – Grado;⁽¹⁾
- e) nel canale Cormor dalla foce fino al ponte Strada Levada;
- f) nel fiume Turgnano dalla foce fino alla Chiesetta di S. Antonio del Turgnano.

Il lato della rete della bilancia non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento della emersione. In ogni caso ciascun lato non deve superare i 20 metri. Il lato della maglia non può essere inferiore a mm. 30 ridotto nella parte centrale,

compresa quella appendicolare a mm. 8. Detta parte centrale non deve superare il quinto della superficie totale della rete della bilancia.

La distanza tra gli impianti, misurata dal centro della rete, non deve essere inferiore a metri 400, salvo per gli impianti esistenti nelle sopra citate acque alla data di entrata in vigore della legge, i quali potranno permanere anche a distanza inferiore.

(1) Lettera sostituita da DPREg. 12/7/2005, n. 0228/Pres. (B.U.R. 3/8/2005, n. 31).

Art. 19

Ogni pescatore è tenuto, se richiesto, ad esibire al guardapesca ed a ogni altro agente autorizzato la propria licenza e l'autorizzazione di pesca, nonché a lasciar verificare il cestino e qualsiasi altro oggetto atto a contenere pesci.

Art. 20

Le gare di pesca sono soggette alla preventiva autorizzazione, alle disposizioni ed al controllo dell'Ente Tutela Pesca.

E' facoltà di detto Ente sospendere temporaneamente l'esercizio della pesca nelle acque dove si devono svolgere o si sono svolte le gare di cui al comma precedente.

Art. 21

Gli agenti che accertino violazioni alle norme sulla pesca redigono verbale e ne trasmettono copia all'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana ed all'Ente Tutela Pesca. L'Ente stesso ne dà comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ove l'infrazione non sia stata personalmente contestata.

Entro quindici giorni dalla contestazione dell'infrazione, l'interessato può produrre all'Ente argomentazioni a propria difesa. Decorso tale termine l'Ente Tutela Pesca esprime il parere e lo trasmette all'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, unitamente alle eventuali argomentazioni presentate.

Art. 22

Il provvedimento che determina la sanzione pecuniaria di cui all'art. 5 della legge dovrà essere comunicato all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e questi entro trenta giorni dalla comunicazione stessa deve pagare la somma dovuta maggiorata dal bollo, mediante versamento effettuato, con specifico riferimento alla causale, sul conto corrente postale intestato al Tesoriere dell'Ente Tutela Pesca.

Art. 23

In conformità all'art. 6 della legge, lettere b) ed e), spetta all'Ente Tutela Pesca provvedere al coordinamento degli interventi in materia di vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne ed in materia di semine e di ripopolamento ittico, secondo le direttive dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Qualora dovessero verificarsi eventi di particolare gravità, l'Ente potrà provvedere a semine straordinarie e a fissare limitazioni e divieti circa l'esercizio della pesca su parte o sull'intero territorio regionale.

Art. 24

All'Ente Tutela Pesca del Friuli – Venezia Giulia, nell'ambito dei propri fini istituzionali, spetta di intervenire nelle istruttorie di concessione di derivazioni di acque pubbliche.

L'Ente, mediante guardie giurate particolari e volontarie:

- vigila sugli impianti di dette derivazioni, con particolare riguardo alla prevenzione ed eliminazione di eventuali inquinamenti provocati alle acque;
- effettua periodici sopralluoghi su tutte le acque pubbliche e private comunicanti con le pubbliche della Regione al fine di assicurare il loro defluire naturale, la risalita del pesce e l'accesso alle acque stesse per il libero esercizio della pesca.

Art. 25

I rappresentanti di cui ai punti 10 – 24 dell'art. 9 della legge sono eletti dai pescatori residenti nella Regione. Questi ultimi devono aver superato il quindicesimo anno di età alla data della votazione ed essere in possesso della autorizzazione di pesca dell'Ente per l'anno in corso.

Le elezioni avvengono mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 26

Sono eleggibili a membri del Consiglio dell'Ente i pescatori elettori residenti nella Regione.

Art. 27

Ai fini delle elezioni sono costituiti i seguenti Collegi elettorali con i rappresentanti e le sedi a fianco di ciascuno indicati:

Province di Gorizia e Trieste

1. *COLLEGIO DI GORIZIA* *n. 1 Rappresentante*

comprende i Comuni di:

Capriva del Friuli – Cormons – Dolegna del Collio – Farra d’Isonzo – Gorizia – Mariano del Friuli – Medea – Moraro – Mossa – Romans d’Isonzo – S. Floriano del Collio – Savogna d’Isonzo – S. Lorenzo Isontino - Villesse
Sede GORIZIA

2. *COLLEGIO DI SAGRADO –
MONFALCONE - TRIESTE* *n. 1 Rappresentante*

comprende i Comuni di:

Doberdò del Lago – Duino-Aurisina – Fogliano Redipuglia – Fiumicello – Grado – Gradisca d’Isonzo – Monfalcone – Monrupino – Muggia – Ronchi dei Legionari .
Sagrado – S. Canzian d’Isonzo – S. Pier d’Isonzo – S. Dorligo della Valle – Sgonico – Staranzano – Trieste – Turriaco
Sede MONFALCONE

Provincia di Pordenone

3. *COLLEGIO DI PORDENONE* *n. 1 Rappresentante*

comprende i Comuni di:

Aviano – Azzano Decimo – Cordenons – Fiume Veneto – Porcia – Pordenone – Roveredo in Piano – S. Quirino – Zoppola
Sede PORDENONE

4. *COLLEGIO DI SACILE* *n. 1 Rappresentante*

comprende i Comuni di:

Brugnera – Budoia – Caneva di Sacile – Fontanafredda – Pasiano di Pordenone – Polcenigo – Prata di Pordenone – Sacile
Sede SACILE

5. *COLLEGIO DI MANIAGO-BARCIS* *n. 1 Rappresentante*

comprende i Comuni di:

Andreis – Arba – Barcis – Cavasso Nuovo – Cimolais – Claut – Erto e Casso – Fanna – Frisanco – Montebelluna – Maniago – Vajont – Vivaro
Sede MANIAGO

6. *COLLEGIO DI SPILIMBERGO* *n. 1 Rappresentante*

comprende i Comuni di:

Castelnuovo del Friuli – Clauzetto – Meduno – Pinzano al Tagliamento – S. Giorgio della Richinvelda – Sequals – Spilimbergo – Tramonti di Sopra – Tramonti di Sotto – Travesio – Vito d’Asio

Sede SPILIMERGO

7. *COLLEGIO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO* *n. 1 Rappresentante*

comprende i Comuni di:

Arzene – Casarsa della Delizia – Chions – Cordovado – Morsano al Tagliamento – Pravidomini – S. Martino al Tagliamento – S. Vito al Tagliamento – Sesto al Reghena – Valvasone

Sede SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Udine

8. *COLLEGIO DI PONTEBBA* *n. 1 Rappresentante*

comprende i Comuni di:

Chiusaforte – Dogna – Malborghetto Valbruna – Moggio Udinese – Pontebba – Resia – Resiutta – Tarvisio

Sede PONTEBBA

9. *COLLEGIO DI TOLMEZZO* *n. 1 Rappresentante*

comprende i Comuni di:

Amaro – Ampezzo – Arta Terme – Cavazzo Carnico – Cercivento – Comeglians – Enemonzo – Forni Avoltri – Forni di Sopra – Forni di Sotto – Lauco – Ligosullo – Ovaro – Paluzza – Paularo – Prato Carnico – Preone – Ravascletto – Raveo – Rigolato – Sauris – Socchieve – Sutrio – Tolmezzo – Treppo Carnico – Verzegnis – Villa Santina – Zuglio

Sede TOLMEZZO

10. *COLLEGIO DI GEMONA – S.DANIELE* *n. 1 Rappresentante*

comprende i Comuni di:

Artegna – Bordano – Buia – Coseano – Dignano – Fagagna – Flaibano – Forgaria del Friuli – Gemona del Friuli – Maiano – Osoppo – Ragogna – Rive d’Arcano – S. Daniele del Friuli – S. Vito di Fagagna – Trasaghis – Venzone

Sede BUIA

11. *COLLEGIO DI TARCENTO - NIMIS* *n. 1 Rappresentante*

comprende i Comuni di:

Attimis – Cassacco – Faedis – Lusevera – Magnano in Riviera – Montenars – Nimis – Povoletto – Reana del Roiale – Taipana – Tarcento – Treppo Grande – Tricesimo
Sede TARENTO

12. COLLEGIO DI UDINE

n. 1 Rappresentante

comprende i Comuni di:

Basiliano – Campoformido – Colloredo di Monte Albano – Martignacco – Mereto di Tomba – Moruzzo – Pagnacco – Pasian di Prato – Pavia di Udine – Pradamano – Tavagnacco – Udine
Sede UDINE

13. COLLEGIO DI CIVIDALE DEL F.

n. 1 Rappresentante

comprende i Comuni di:

Buttrio – Cividale – Corno di Rosazzo – Drenchia – Grimacco – Manzano – Moimacco – Premariacco – Prepotto – Pulfero – Remanzacco – S. Giovanni al Natisone – S. Leonardo – S. Pietro al Natisone – Savogna – Stregna – Torreano
Sede CIVIDALE DEL FRIULI

14. COLLEGIO DI CODROIPO - LATISANA

n. 1 Rappresentante

comprende i Comuni di:

Bertiolo – Camino al Tagliamento – Codroipo – Latisana – Lestizza – Lignano Sabbiadoro – Marano Lagunare – Mortegliano – Muzzana del Turgnano – Palazzolo dello Stella – Pocenia – Pozzuolo del Friuli – Precenicco – Rivignano – Ronchis – Sedegliano – Talmassons – Teor – Varmo
Sede RIVIGNANO

15. COLLEGIO DI CERVIGNANO -
PALMANOVA

n. 1 Rappresentante

comprende i Comuni di:

Aiello del Friuli – Aquileia – Bagnaria Arsa – Bicinicco – Chiopris Viscone – Campolongo al Torre – Carlino – Castions di Strada – Cervignano del Friuli – Gonars – Palmanova – Porpetto – Ruda – S. Giorgio di Nogaro – S. Maria la Longa – S. Vito al Torre – Terzo d’Aquileia – Torviscosa – Tapogliano – Trivignano – Villa Vicentina – Visco
Sede CERVIGNANO DEL FRIULI

L’Assessore regionale all’agricoltura, in via eccezionale, su proposta dell’Ente Tutela Pesca, potrà fissare nei Collegi montani più di una Sezione elettorale.

Art. 28

Il Presidente dell'Ente, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, fissa la data delle elezioni e la comunica con manifesto almeno sessanta giorni prima delle elezioni medesime.

Art. 29

L'Ufficio elettorale del Collegio e delle eventuali sezioni è nominato dall'Assessore regionale all'agricoltura ed è costituito dal Presidente, dal Segretario e da non più di cinque scrutatori fra quelli designati dalle Società ed Organizzazioni di pescatori legalmente costituite nell'ambito del Collegio.

Al Presidente ed al Segretario sarà corrisposto un gettone di presenza, a carico dell'Ente.

Alle operazioni elettorali ed a quelle relative allo spoglio delle schede devono essere presenti almeno tre componenti l'Ufficio elettorale.

Art. 30

Le candidature per ciascun Collegio, per un massimo di tre nominativi, per essere valide devono essere presentate all'Ente, da almeno trenta elettori con firme autenticate e con un anticipo di almeno trenta giorni sulla data delle elezioni.

Non è consentito presentarsi candidato in più di due Collegi né sottoscrivere più di una lista di candidati.

Art. 31

Il voto è dato dal pescatore solo presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale della Sezione dove ha la residenza.

Ciascun pescatore può votare per non più di tre candidati.

Art. 32

L'esame delle candidature, nonché quello dei risultati dei singoli Collegi e la proclamazione degli eletti, sono affidati ad un Comitato di cinque componenti, dei quali due pescatori elettori, nominato dall'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati al predetto Comitato elettorale, che decide in via definitiva entro dieci giorni dalla data del provvedimento impugnato.

Il Comitato, esaminati i ricorsi, proclama eletti i candidati che hanno diritto di esserlo.

In caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, in uno o più Collegi, l'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana disporrà per il rinnovo delle elezioni stesse, nei relativi Collegi entro sessanta giorni dalla data di accoglimento del ricorso.

Art. 33

Ai sensi dell'art. 11, lettera d) della legge, il Consiglio Direttivo dell'Ente con apposito regolamento stabilirà le caratteristiche delle uniformi, l'equipaggiamento, di cui verrà dotato il personale di vigilanza dell'Ente stesso, uniformandosi, per quanto con esse compatibili, alle norme previste in materia per il personale del Corpo Forestale Regionale.

Il distintivo, con la dicitura <<Ente Tutela Pesca del Friuli – Venezia Giulia>>, racchiuderà lo stemma della Regione.

Art. 34

Le Organizzazioni dei pescatori per essere riconosciute quali più rappresentative della categoria al fine di designare la loro rappresentanza in seno al Comitato regionale per la pesca nelle acque interne di cui all'art. 23 della legge, devono essere legalmente costituite con atto notarile e rappresentare almeno il cinque per cento dei pescatori residenti nella Regione, risultanti dagli elenchi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

A tal fine devono far pervenire all'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana:

- 1) l'atto legale di costituzione e lo statuto della organizzazione;
- 2) l'elenco nominativo dei pescatori associati con indicazione per ognuno del luogo di residenza e degli estremi della licenza di pesca governativa e di quelli relativi alla autorizzazione di cui al punto 2 dell'art. 4 della legge;
- 3) l'eventuale elenco delle Società costituite con atto notarile ed aderenti alla organizzazione.

I requisiti di cui sopra vanno accertati ogni tre anni con riferimento alla data di scadenza delle cariche in seno al Comitato regionale per la pesca nelle acque interne da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, il quale si avvarrà a tal fine dell'Ente Tutela Pesca.

I pescatori che risultino iscritti a due o più Organizzazioni non vengono conteggiati ai fini di cui sopra.

Art. 35

La carica di rappresentante delle Organizzazioni di pescatori in seno al Comitato regionale per la pesca è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca.

Art. 36

Le modalità per l'esercizio dei regimi di pesca di cui all'art. 28 della legge saranno concordate con L'Ente Tutela Pesca, il quale, sentito il Consiglio Direttivo, formulerà proposte in ordine al numero delle catture giornaliere ed annue, alle misure dei pesci, alle semine, agli attrezzi ed al periodo di pesca.

Agli effetti dell'art. 28, devono considerarsi alpini tutti i laghi naturali ed artificiali inclusi nel perimetro dei territori montani classificati tali a termine degli artt. 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni.

Art. 37

L'assessore regionale dell'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, su richiesta dei Consorzi interessati e sentito l'Ente Tutela Pesca può temporaneamente sospendere l'esercizio della pesca in corsi d'acqua o tratti di essi, per le ragioni di cui all'art. 29 della legge ed in prossimità di idrovore od altri particolari manufatti.

Art. 38

Gli scarichi industriali e fognali anche se saltuari, che a norma dell'art. 30 della legge devono essere autorizzati sono quelli che abbiano riversamento diretto o indiretto in acque di superficie o sotterranee siano esse pubbliche o alle stesse naturalmente o artificialmente connesse. Nei suddetti scarichi sono compresi quelli di acque di natura diversa dai liquami domestici che siano immessi da Enti o privati nelle fogne urbane collegate con le predette acque.

Sono soggetti alla stessa disciplina gli scarichi delle restituzioni di derivazioni d'acqua regolarmente assentite, qualora le caratteristiche biochimiche dei loro riversamenti siano sostanzialmente variate rispetto a quelle delle acque in concessione alla derivazione e tali da eccedere i vigenti limiti di tollerabilità.

Art. 39

Le domande di autorizzazione agli scarichi, comprese quelle relative a successive varianti degli stessi, vanno inoltrate al Presidente della Giunta provinciale competente per territorio e corredate, pena la loro irricevibilità, dei seguenti documenti:

- a) corografia in scala 1 : 25.000 ubicante gli stabilimenti e gli scarichi rispetto all'acqua di recapito;

- b) planimetria in opportuna scala riportante lo schema della circolazione industriale o della rete fognale comportante la formazione degli scarichi;
- c) relazione tecnica descrittiva degli impianti e processi di lavorazione, dei materiali e delle sostanze impiegati e ogni altra notizia utile a determinare la compatibilità dei relativi scarichi con le norme generali sulle caratteristiche minimali delle acque di rifiuto industriale e fognale in vigore ai fini ittico-ecologici, con riguardo:
- alla entità degli stessi, con specificazione dei loro apporti istantanei massimi e minimi e delle caratteristiche di continuità del loro esercizio;
 - alla temperatura dei medesimi ai punti di riversamento;
 - al rapporto o rapporti di diluizione termico e biochimico tra gli scarichi ed il corpo idrico direttamente o indirettamente ricevente;
 - ai tipi dei dispositivi attuati o che si intende attuare per la loro preventiva depurazione;
 - alla natura, alla provenienza e alla legittima disponibilità delle acque eventualmente utilizzate a formazione od integrazione degli scarichi;
 - ai motivi per cui non è possibile la ricircolazione parziale o totale delle acque in uso nei casi di scarichi industriali;
- d) nel caso di scarichi di pubbliche fognature da attuare, copia del favorevole esame del Comitato tecnico, competente ad esprimersi in merito al relativo progetto.

Le domande stesse devono essere sottoscritte: nel caso di privati, dall'interessato; nel caso di Ente o Consorzio o Società, dal rappresentante all'uopo delegato.

La relazione e gli atti tecnici a corredo della domanda devono essere redatti da un tecnico abilitato e sottoscritti dal titolare della domanda come sopra precisato.

Art. 40

Tutte le autorizzazioni agli scarichi industriali, già assentite dalle Autorità competenti, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette a revisione al fine di accertarne la rispondenza alle normative regionali.

Entro un anno dalla data suddetta devono essere prodotte le relative domande di nuova autorizzazione conformemente ai disposti dell'articolo precedente.

Art. 41

Le domande per gli scarichi privi di autorizzazione e già in atto, devono essere presentate dagli interessati al Presidente della Giunta provinciale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 42

Sono a carico del richiedente le spese inerenti all'autorizzazione e dipendenti dalla

stessa, tanto per la sua istruttoria quanto per prelievi e analisi di campioni, prove biologiche, copia di atti e collaudo degli eventuali impianti di depurazione.

Allo scopo il richiedente, su prescrizione del Presidente della Giunta provinciale, deve provvedere alla costituzione di un deposito, come di successive integrazioni dello stesso, a favore dell'Economo provinciale che ne liquida le spese effettivamente incontrate.

Art. 43

L'Amministrazione provinciale, verificata la ricevibilità della domanda e la costituzione del deposito per le spese, provvede:

- a) a restituire all'interessato copia della domanda con la attestazione della data di presentazione;
- b) a pubblicare nel <<Foglio Annunci Legali>> l'avviso di presentazione della domanda indicante sommariamente le caratteristiche degli scarichi, la loro ubicazione ed il corpo idrico ricevente;
- c) a trasmettere al Laboratorio Chimico Provinciale di Igiene copia della domanda e della documentazione presentata, richiedendo, nei casi di scarichi già in atto il prelievo dei campioni dei liquami versati e l'analisi degli stessi.
In ogni caso il predetto Laboratorio esprime un parere tecnico sulla base della documentazione e dei risultati delle eventuali analisi;
- d) a trasmettere copia della domanda, della documentazione presentata e del parere tecnico di cui al punto c) all'Ente Tutela Pesca che esprime il proprio parere nei riguardi ittico-ecologici;
- e) a richiedere al Medico provinciale un parere nei riguardi igienico-sanitari, sulla base della documentazione presentata dall'interessato e dei pareri già espressi in precedenza dal Laboratorio Chimico e dall'Ente Tutela Pesca.

Detta Amministrazione, ricevuti i pareri di cui ai precedenti punti c), d) ed e), prescrive, con apposito atto disciplinare, gli eventuali adempimenti che si rendessero necessari al fine di contenere le acque di scarico entro i limiti di accettabilità, i termini di attuazione dei relativi impianti e l'eventuale condizione relativa al loro collaudo.

Tale atto viene notificato all'interessato, il quale deve restituirlo controfirmato per accettazione entro venti giorni dalla data della notifica, ed è successivamente trasmesso in copia, all'Ente Tutela Pesca, da parte dell'Amministrazione provinciale.

Art. 44

Nei casi di emergente incompatibilità dei progettati scarichi con le vigenti norme, il Presidente della Giunta provinciale provvede alla reiezione della domanda di autorizzazione al riversamento.

Nei casi di accertata negligenza ed inosservanza delle norme fissate dal disciplinare e vincolanti gli scarichi in atto, il suddetto Presidente, previa diffida, provvede alla motivata reiezione della domanda, qualora non sia ancora stata emessa

l'autorizzazione, di cui all'art. 46, od alla emissione di provvedimento motivato di decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 45

La data dell'inizio dell'attività di nuovi scarichi, come sopra assoggettati, deve essere comunicata contemporaneamente all'Amministrazione provinciale ed all'Ente Tutela Pesca, con preavviso di venti giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Presidente della Giunta provinciale dispone un sopralluogo per le debite constatazioni.

Al sopralluogo per gli eventuali prelievi dei campioni e per i successivi esami partecipano un funzionario dell'Amministrazione provinciale, un tecnico del Laboratorio di Igiene e Profilassi ed un dipendente dell'Ente Tutela Pesca, nonché l'interessato o un suo rappresentante. Il collaudo degli eventuali impianti di depurazione è effettuato da un tecnico incaricato dall'Amministrazione provinciale che è assistito da un funzionario dell'Ente Tutela Pesca, all'uopo delegato dal Presidente dell'Ente stesso.

Il relativo certificato, sottoscritto oltrechè dai suddetti anche dal titolare degli scarichi o da chi per esso, deve attestare, tra l'altro, che è stato ottemperato a tutte le condizioni e prescrizioni del caso imposte dagli Enti interessati.

Art. 46

Il provvedimento di autorizzazione viene emesso dal Presidente della Giunta provinciale sulla scorta degli atti di istruttoria e degli atti di collaudo degli eventuali impianti di depurazione.

L'atto di autorizzazione è notificato nelle forme di legge all'interessato e trasmesso, in copia, all'Ente Tutela Pesca, ai Comuni ed altri Enti eventualmente interessati.

Art. 47

Ai fini delle sanzioni pecuniarie amministrative, di cui all'art. 30 della legge, il denunciante infrazioni alla disciplina degli scarichi industriali e fognali fissata dal presente Regolamento, trasmette copia della denuncia all'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, all'Ente Tutela Pesca e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, nonché all'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro quindici giorni dalla contestazione dell'infrazione, l'interessato può produrre argomentazione a propria difesa all'Assessorato regionale.

Trascorso tale termine l'Assessore regionale all'agricoltura, sentito in ogni caso l'Ente Tutela Pesca, propone alla Giunta regionale la determinazione dell'importo della sanzione stessa.

Art. 48

Il decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al terzo comma dell'art. 30 è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e quindi entro trenta giorni dalla comunicazione stessa deve pagare la somma dovuta, maggiorata del bollo, mediante versamento effettuato, con specifico riferimento alla causale, sul c/c postale intestato al Tesoriere dell'Ente Tutela Pesca.

Norme transitorie

Art. 49

L'autorizzazione di pesca dell'Ente di cui all'art. 25 ed al punto 2 dell'art. 34 del presente Regolamento non è richiesta per le prime elezioni dei rappresentanti dei pescatori nel Consiglio Direttivo dell'ente stesso, nonché per le designazioni relative alla prima costituzione del Comitato regionale della pesca.

Art. 50

In attesa della costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca, le deliberazioni ad esso spettanti potranno essere adottate in via provvisoria dal Commissario dell'Ente stesso.

Art. 51

E' consentito sino al 31 dicembre 1975 l'impiego delle bilance fisse già funzionanti alla data di entrata in vigore della legge nei corsi d'acqua non compresi fra quelli elencati all'art. 18 del presente Regolamento, con la sola limitazione prevista dall'art. 7 del testo unico 8.10.1931 e successive modificazioni.